

studio associato

# SFERATECNICA

di Parpinello Geom. E. & Vidali Per. Ind. Enrico



Via Postumia di Camino, n.4/A - 31046

Oderzo (TV)

Tel 0422-741943 - Fax 0422-711780

E mail: [studio.sferatecnica@gmail.com](mailto:studio.sferatecnica@gmail.com)

Certificazioni Energetiche Edifici,  
Progettazione Impianti Termotecnici,  
Consulenze e Diagnosi Energetiche

## Relazione Asseverata ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n.28

*“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”*

Il sottoscritto **VIDALI ENRICO** (Cod. Fisc. VDL NRC 80R18 H823S) iscritto all’Ordine dei PERITI INDUSTRIALI della Provincia di VENEZIA al n. 2070 con studio in Oderzo (TV) via Postumia di Camino, n. 4/A, nella sua qualità di Tecnico Progettista degli Impianti

relativi all’immobile esistente sito nel Comune di Chiarano (TV) in Via Ponte di Terra, di proprietà del Sig. **POLESEL CLAUDIO** residente in Via Ponte di Terra n. 19 nel Comune di Chiarano (TV)

di cui al Progetto per **cambio di destinazione d’uso e modifiche interne di annesso rustico sito in via Ponte di Terra a Cavalier di Gorgo al Monticano (TV), con ricavo di n.6 alloggi turistici e n.2 unità ab. ad uso turistico, in variante allo strumento urbanistico generale (art. 8 Dpr 160/2010, art. 4 L.R. n.55/2012 e s.m.i.)**

Sotto la propria personale responsabilità civile e penale

### ASSEVERA

che l’intervento è classificato come “cambio di destinazione d’uso e modifiche interne di annesso rustico con ricavo di n. 6 alloggi turistici e n. 2 unità abitative ad uso turistico”, mentre l’applicazione del DLgs 28/2011 è dedicata ai soli interventi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione rilevante ovvero, citando le definizioni riportate nel suddetto decreto stesso:

“  
m) «**edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante**»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:  
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;  
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

n) «**edificio di nuova costruzione**»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato dei chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia nell’ Agosto 2016 chiarendo che:

- “qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga con interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, vi sono requisiti a seconda del livello di intervento.”

**Pertanto l’intervento nell’edificio si qualifica come RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA escludendo quindi l’applicazione dell’Allegato 3 del DLgs 28/2011.**

Oderzo (TV), lì 08/05/2020



Il Tecnico  
(Timbro e firma)